

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

LINEE GUIDA IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

(approvate nella seduta del 4 aprile 2014)

INDICE

PREMESSA	pag. 03
DESTINATARI	pag. 03
GLOSSARIO	pag. 04
PARTE PRIMA: AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA	pag. 06
Sezione I. L'articolo 16 del decreto antiriciclaggio	pag. 06
PARTE SECONDA: IL RISCHIO DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	pag. 09
Sezione I. Il principio dell'approccio basato sul rischio	pag. 09
Sezione II. Elementi per la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (art. 20 del decreto antiriciclaggio)	pag. 10
Sezione III. I criteri generali di valutazione del rischio	pag. 11
Sezione IV. La profilatura della clientela	pag. 14
Sezione V. Gli obblighi derivanti dalle norme di contrasto al finanziamento del terrorismo	pag. 14

PARTE TERZA: GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA	pag. 16
Sezione I. L'oggetto dell'adeguata verifica	pag. 16
Sezione II. L'identificazione del cliente e dell'eventuale titolare effettivo	pag. 16
Sezione III. Obbligo di ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale	pag. 19
Sezione IV. La tempistica. Obbligo di controllo costante del rapporto	pag. 20
Sezione V. Obbligo di astensione	pag. 20
PARTE QUARTA: GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA:	
ORDINARIA, SEMPLIFICATA, RAFFORZATA	pag. 21
Sezione I. Premessa	pag. 21
Sezione II. Livelli e standard dell'azione di adeguata verifica della clientela	pag. 21
Sezione III. L'adeguata verifica semplificata	pag. 21
Sezione IV. L'adeguata verifica rafforzata	pag. 22
PARTE QUINTA: ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI DEGLI OBBLIGHI	
DI ADEGUATA VERIFICA	pag. 24
Sezione I. Esecuzione da parte di terzi: ambito di applicazione e responsabilità ...	pag. 24
Sezione II. Contenuto e modalità di esecuzione degli obblighi	pag. 24
PARTE SESTA: GLI OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE E REGISTRAZIONE	pag. 27
Sezione I. La disciplina di base per i professionisti (applicabile anche ai notai per le prestazioni non repertorate)	pag. 27
Sezione II. La disciplina di settore per i notai	pag. 28

PREMESSA

Le presenti linee guida sono rese conformemente a quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come strumento promosso dal CNN per l'osservanza e il controllo degli obblighi di adeguata verifica della clientela. Tale documento è stato esaminato dal Comitato di sicurezza finanziaria, nella seduta del 22 maggio 2014, che ha espresso apprezzamento per l'utilità dell'iniziativa e la fattiva partecipazione della categoria notarile. L'inosservanza delle presenti linee guida comporta l'applicazione delle sanzioni comminabili per l'inottemperanza alle norme e principi di cui ai principi di deontologia professionale dei notai .

(comunicato in G.U. n. 177 del 30 luglio 2008).

DESTINATARI

Le presenti linee guida sono rivolte, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 231/2007 ai notai quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

1. il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
2. la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3. l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
4. l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
5. la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.

GLOSSARIO

Ai fini delle presenti istruzioni si intendono per:

a) “archivio informatico”: archivio formato e gestito a mezzo di sistemi informatici ai sensi dell’art. 38, comma 1, d.lgs. n. 231/07;

b) “registro della clientela”: il registro cartaceo nel quale sono conservati i dati identificativi acquisiti nell’adempimento dell’obbligo di identificazione e utilizzabile in alternativa all’archivio informatico, ai sensi dell’art. 38, comma 2, d.lgs. n. 231/07;

c) “cliente”: il soggetto al quale i notai rendono una prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico;

d) “CNN”: il Consiglio Nazionale del Notariato;

e) “CND”: i Consigli Notarili Distrettuali;

f) “dati identificativi”: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo, gli estremi del documento di identificazione e il codice fiscale, o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale, il codice fiscale o la partita IVA. Ai fini delle presenti linee guida, nel caso di soggetti esteri, rientra tra i dati identificativi il codice fiscale attribuito dall’Autorità italiana, ove rilasciato;

g) “decreto antiriciclaggio”: il decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e successive modifiche e integrazioni, recante l’attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

h) “decreto antiterrorismo”: il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 diretto a contrastare “qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati a essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti”;

i) “GAFI”: Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale, organismo istituito presso l’OCSE e specializzato nel settore della prevenzione e del contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa;

l) “mezzi di pagamento”: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;

m) “MoneyVal”: Comitato costituito in seno al Consiglio d’Europa, che agisce nella veste di organismo regionale del GAFI per l’area euro-asiatica;

n) “operazione”: “un’attività determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale, ai sensi dell’art. 12 d.lgs. n. 231/07.

o) “operazione frazionata”: un’operazione unitaria sotto il profilo economico di importo pari o superiore a 15.000 euro, posta in essere attraverso più operazioni singolarmente di importo

inferiore al predetto limite, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale;

p) “persone politicamente esposte (PEPs)”: le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico del decreto antiriciclaggio;

q) “prestazione occasionale”: una prestazione professionale non riconducibile a un rapporto continuativo in essere;

r) “prestazione professionale”: prestazione professionale correlata con l'attività svolta dal notaio, della quale si presuma, al momento in cui inizia, che avrà una certa durata;

s) “titolare effettivo”: 1) la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente realizza un'operazione (in breve, “titolare effettivo sub 1”); 2) nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente realizza un'operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l'entità ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato tecnico del decreto antiriciclaggio (in breve, “titolare effettivo sub 2”);

t) “UIF”: l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia istituita presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 6 del decreto antiriciclaggio.

PARTE PRIMA: AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

SEZIONE I. L'ARTICOLO 16 DEL DECRETO ANTIRICICLAGGIO

L'art. 16 del decreto antiriciclaggio individua le ipotesi in cui i professionisti e i revisori legali dei conti sono tenuti all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela nello svolgimento dell'attività professionale in forma individuale, associata o societaria; per queste ultime due tipologie di attività i relativi obblighi antiriciclaggio e antiterrorismo sono posti a carico del professionista che, all'interno dell'associazione o della società, è incaricato di eseguire la prestazione professionale.

Il professionista è tenuto all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica nei seguenti casi:

- a) quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro;
- b) quando esegue prestazioni professionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiano collegate per realizzare un'operazione frazionata.

Le descritte ipotesi si distinguono per il fatto che mentre nella prima i mezzi di pagamento, i beni o le utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro sono l'oggetto della prestazione, nella seconda la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro potrebbe anche essere l'effetto/conseguenza della prestazione professionale. Inoltre, mentre la lettera a) fa riferimento a mezzi di pagamento, beni o utilità, la lettera b) riguarda soltanto i mezzi di pagamento. Le due ipotesi sono dunque complementari e garantiscono l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica in relazione a ciascuna prestazione di valore superiore alla soglia fissata, che possa comportare movimentazioni finanziarie potenzialmente a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Nel dettato della lettera b) il legislatore ha inoltre voluto richiamare l'attenzione del professionista anche sulle operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata, intesa come "operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal decreto antiriciclaggio, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori al limite di 15.000 euro, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale".

Coerentemente al principio generale di proporzionalità di cui all'articolo 3 del decreto antiriciclaggio, il legislatore ha consapevolmente valorizzato la specificità della prestazione professionale, definendola ed elencandola in maniera distinta dal rapporto continuativo tipico delle relazioni con intermediari finanziari. Non a caso, l'art. 1, comma 2, lettera s) definisce il rapporto continuativo come "rapporto di durata rientrante nell'esercizio dell'attività di istituto dei soggetti indicati dall'articolo 11 (...)", mentre lo stesso articolo, alla lettera q) definisce la prestazione professionale come "la prestazione professionale o commerciale correlata con le attività svolte dai soggetti indicati agli articoli 12, 13 e 14, della quale si presuma, al momento in cui inizia, che avrà una certa durata" In tale chiave di lettura si comprende il disposto dell'articolo 20, d.lgs. n. 231/07 che testualmente recita: "gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi (...)".

In sostanza, la legge presume che le prestazioni professionali siano caratterizzate da una certa durata e che, proprio in funzione di tale durata, il professionista disponga di un “certo” orizzonte temporale, non previamente e definitivamente quantificabile, e di un osservatorio privilegiato (in ragione della professione esercitata) grazie al quale acquisire le informazioni necessarie alla conoscenza del proprio cliente, alla definizione del relativo profilo di rischio e all’adozione di misure di adeguata verifica proporzionate rispetto al profilo di rischio riscontrato (art. 19 d.lgs. n. 231/07).

La mancata esplicitazione di una determinata indicazione temporale cui collegare la durata della prestazione professionale è pertanto connessa con il modo di operare tipico del professionista. In particolare, l’attività notarile normalmente si esaurisce nella realizzazione di specifici e occasionali interessi dei clienti che non necessariamente danno luogo a rapporti duraturi che si snodano nel lungo termine. La distinzione tra prestazione professionale occasionale, e prestazione professionale di una certa durata, intesa come pluralità di prestazioni rese allo stesso cliente nel tempo può rilevare ai fini della definizione dei confini dell’obbligo di controllo costante ai sensi della lettera c) dell’articolo 19.

L’adempimento degli obblighi di adeguata verifica è altresì richiesto nei seguenti casi:

c) “tutte le volte che l’operazione sia di valore indeterminato o non determinabile”: in tal caso gli obblighi di adeguata verifica sono adempiuti sin dalla prima movimentazione finanziaria (anche al di sotto della soglia dei 15.000 euro).

L’attività di consulenza e assistenza al cliente nello svolgimento di un’attività o di una serie di atti e operazioni determina l’assoggettamento agli obblighi di cui al decreto antiriciclaggio qualora essa abbia un valore pari o superiore a 15.000 euro. Nel caso in cui, invece, l’attività di consulenza abbia un valore che non sia determinato o determinabile, essa rientra nel disposto dell’art. 16, comma 1, lett. c).

Integrano in ogni caso operazioni di valore non determinabile le operazioni di costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust e soggetti giuridici analoghi. Nel medesimo ambito si presume, inoltre, possano essere annoverate anche fattispecie quali, ad esempio, le delibere assembleari finalizzate alla realizzazione di operazioni che possono comportare la gestione o il trasferimento di attività economiche e che, pur non essendo di per sè “operazioni” autonome, costituiscono il presupposto per la realizzazione di operazioni potenzialmente rilevanti ai fini della prevenzione del riciclaggio, le modifiche di patti sociali, le cessioni di quote sociali, le cessioni di aziende o di rami aziendali, l’aumento di capitale delegato, gli atti di fusione, gli atti di costituzione di patrimoni destinati, finanziamenti di soci, ecc.

d) indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile, quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo: in tale ipotesi il professionista è tenuto a identificare il cliente e ad acquisire ogni altro elemento utile anche ai fini della segnalazione di operazione sospetta alla UIF.

e) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione del cliente : l’ipotesi si collega all’attualità dei dati e delle informazioni che il professionista deve acquisire in ordine al cliente e alla prestazione che è chiamato a compiere.

Infatti, anche se la lettera della norma prende in considerazione i soli dati relativi all’identificazione del cliente, il contesto della disposizione e soprattutto il riferimento all’adeguatezza dei dati ottenuti, fa ritenere che l’obbligo debba essere adempiuto ogni volta che emergano elementi di novità che mettono in dubbio tutti i dati e le informazioni ottenuti nel corso dell’attività professionale.

L'obbligo di adeguata verifica si configura, pertanto, come obbligo che perdura durante tutta la prestazione, silente dopo l'acquisizione dei primi dati e informazioni, pronto a rivivere in caso di eventi sopravvenuti che mettono in discussione i dati e le informazioni stessi, sotto il profilo della loro veridicità o adeguatezza. Eventuali nuove anomalie possono emergere nel corso del controllo costante del rapporto continuativo o della prestazione professionale effettuato analizzando le transazioni concluse durante il rapporto, in modo da verificare che esse siano compatibili con la conoscenza del cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute (art. 18, comma 1, lett. d), e 19, comma 1, lett. c) del decreto antiriciclaggio).

PARTE SECONDA: IL RISCHIO DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

SEZIONE I. IL PRINCIPIO DELL'APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

L'adempimento degli obblighi di adeguata verifica deve essere adeguato all'entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo riscontrato nel caso concreto.

Tale approccio è espressione del principio di proporzionalità in base al quale gli oneri di adeguata verifica sono più intensi ed estesi nelle fattispecie a più alto rischio. Conseguentemente, valutato il rischio, è possibile razionalizzare le risorse impiegate e garantire al contempo l'implementazione di presidi efficaci di know your customer.

Tenuto conto della peculiarità della prestazione professionale che, anche negli studi con strutture organizzative più complesse, è sempre ed essenzialmente riconducibile alla persona del professionista, unico responsabile del risultato finale, le misure organizzative da adottare riguardano i seguenti aspetti:

- le istruzioni ai collaboratori e dipendenti che, ai sensi dell'art. 19 del decreto antiriciclaggio, sono chiamati a svolgere un ruolo attivo nell'identificazione del cliente e del titolare effettivo;
- le istruzioni a coloro che sono preposti all'attività di archiviazione e registrazione di dati e informazioni;
- la predisposizione di strumenti idonei alla registrazione e alla conservazione di dati e informazioni, secondo normali standard di sicurezza;
- l'assunzione di misure adeguate alla conservazione nel tempo (10 anni) dei dati e delle informazioni, allo scopo di evitarne la distruzione, alterazione, manomissione.

Nel valutare l'idoneità delle misure organizzative adottate si terrà conto delle dimensioni della struttura e della circostanza che ai sensi dell'art. 38, comma 2, i professionisti possono adempiere agli obblighi di registrazione dotandosi, alternativamente, di un archivio formato a mezzo di strumenti informatici o di un registro della clientela. Rileva, altresì, il disposto dell'art. 38 comma 6, ai sensi del quale le modalità di conservazione e custodia dei documenti e la tenuta dei repertori notarili, conformi a quanto prescritto dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89 e dei relativi regolamenti di attuazione, costituiscono idonea modalità di registrazione dei dati e delle informazioni.

I notai sono obbligati a osservare specifici canoni di diligenza nell'identificazione del cliente e nella conservazione degli atti, già in ottemperanza alle disposizioni contenute nella legge notarile e nel regolamento di attuazione; tali canoni sono ritenuti modalità idonee anche ai fini antiriciclaggio. Per le prestazioni non finalizzate al ricevimento di un atto notarile, il notaio è invece tenuto a osservare le norme generali contenute nel decreto antiriciclaggio sull'identificazione del cliente e sulla registrazione e conservazione dei dati e delle informazioni.

Resta fermo che, nel caso in cui siano previsti obblighi di congelamento nei confronti di soggetti inseriti nelle liste comunitarie emanate anche in attuazione delle Risoluzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per il contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale non è possibile effettuare la prestazione professionale con soggetti inclusi nelle citate liste, se non nei limiti e alle condizioni tassativamente previste.

SEZIONE II.
ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL TERRORISMO
(ART . 20 DEL DECRETO ANTIRICICLAGGIO) DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO

L'art. 20 del decreto antiriciclaggio stabilisce che gli obblighi di adeguata verifica sono graduati in base al rischio associato al tipo di cliente, rapporto, operazione, prestazione professionale, prodotto o transazione.

Per la valutazione del rischio sono in particolare individuati i seguenti criteri:

a) con riferimento al cliente:

- natura giuridica;
- prevalente attività svolta;
- comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- area geografica di residenza del cliente o della controparte;

b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:

- tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
- modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;
- ammontare;
- frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all'attività svolta dal cliente;
- area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo.

La norma prevede che il professionista deve essere in grado di dimostrare che nello svolgimento della sua attività adotta misure adeguate all'entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Il professionista è tenuto, quindi, a un comportamento diligente e a graduare proporzionalmente, in ragione del rischio, le informazioni richieste al cliente per completarne l'adeguata verifica. In tale ambito, i destinatari tengono conto dei criteri generali elencati nell'art. 20 del decreto antiriciclaggio, nonché di altri eventuali elementi di valutazione quando essi siano rilevanti ai fini dell'individuazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

In caso di anomalie emerse in sede di adeguata verifica, in via cautelare, è opportuno che il notaio conservi traccia scritta dell'iter logico che lo ha indotto a ritenere non sussistenti i presupposti per la segnalazione di operazione sospetta alla UIF. Tale cautela, in caso di controllo ispettivo, anche a distanza di tempo, potrebbe agevolare la dimostrazione della diligenza osservata dal notaio nell'assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica.

SEZIONE III.

I CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Nella valutazione del rischio associato al tipo di cliente, rapporto, operazione, prestazione professionale, prodotto o transazione il notaio tiene conto dei seguenti criteri soggettivi e oggettivi riscontrabili nell'esecuzione della prestazione:

a) Natura giuridica del cliente

Il riferimento è al profilo soggettivo del cliente: persona fisica, società, ente, associazione, etc. In particolare, con riferimento al cliente - persona fisica, occorre prestare attenzione alle cariche politiche-istituzionali, alle funzioni svolte nell'ambito della Pubblica amministrazione soprattutto se connesse con la gestione ed erogazione di fondi pubblici, agli incarichi in società, associazioni, fondazioni, organizzazioni non lucrative, soprattutto nel caso di entità con sede in Paesi considerati dal GAFI come ad alto rischio e/o non cooperativi ovvero con lacune strategiche nei loro sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Con riguardo al cliente- non persona fisica assumono rilievo lo scopo perseguito, le modalità di svolgimento dell'attività, la forma giuridica prescelta, soprattutto se articolata dal punto di vista organizzativo in modo da risultare opaca e impedire o ostacolare l'immediata identificazione del titolare effettivo ovvero dell'attività concretamente svolta.

Occorre altresì valutare gli eventuali legami operativi, economici, societari con entità residenti in Paesi considerati dal GAFI come ad alto rischio e/o non cooperativi ovvero con lacune strategiche nei loro sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonché la sussistenza di eventuali procedimenti penali, di procedimenti per responsabilità amministrativa a seguito di violazione delle disposizioni antiriciclaggio, di provvedimenti conservativi o di precedenti segnalazioni di operazioni sospette inviate dal professionista a carico del cliente o della sua controparte, quando tali informazioni siano notorie o comunque note al destinatario e non coperte da obblighi di segretezza che ne impediscano l'utilizzazione da parte del destinatario stesso.

b) Prevalente attività svolta - ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all'attività svolta dal cliente

Occorre valutare l'attività svolta dal cliente e in particolare se si tratta di attività esposte al rischio di infiltrazioni criminali connesse con fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (es. appalti, sanità, raccolta, smaltimento dei rifiuti, energie rinnovabili, giochi), anche avvalendosi degli indicatori di anomalia emanati, ai sensi dell'art. 41, comma 2, dal Ministero di Giustizia e degli schemi di comportamento dell'UIF pubblicati ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. b) del decreto antiriciclaggio. In tale ambito, rileva la movimentazione di flussi finanziari elevati se commisurati al tipo di attività e alla situazione economica del cliente ovvero il ricorso frequente all'utilizzo del contante.

Occorre altresì valutare la ragionevolezza e la coerenza della prestazione richiesta al professionista rispetto all'attività normalmente svolta dal cliente, alla sua situazione finanziaria e alle finalità dichiarate. Tale valutazione può essere effettuata compiendo l'esame del complessivo profilo economico-patrimoniale del cliente, elaborato sulla base di tutte le informazioni disponibili. Possono essere effettuate utili valutazioni comparative in relazione all'attività di soggetti con simili caratteristiche dimensionali, di settore economico e di area geografica, se note o conoscibili.

c) Comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale

È rilevante la ritrosia del cliente a fornire informazioni ovvero l'indicazione di dati incompleti o erronei in occasione della sua identificazione, dell'individuazione del titolare effettivo, della natura, dello scopo della prestazione, delle modalità di pagamento utilizzate, dell'attività svolta o della situazione economico-patrimoniale del cliente. Merita inoltre attenzione la valutazione delle informazioni inerenti il potere di rappresentanza del cliente, soprattutto nel caso di ricorso frequente e/o apparentemente ingiustificato all'intervento di terzi in atto o di reiterato utilizzo di procure speciali per il perfezionamento dell'attività negoziale.

d) Area geografica di residenza del cliente o della controparte - area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo

Il professionista valuta la logicità e la coerenza della prestazione professionale anche in relazione al luogo in cui si svolgono le attività del cliente e della propria controparte. Sono rilevanti le eventuali informazioni inerenti domiciliazioni di comodo del cliente o della sua controparte ovvero concernenti l'operatività in un territorio da ritenersi a rischio, per esempio in ragione di fattori quali il livello elevato di infiltrazione criminale, di economia sommersa o di degrado economico-istituzionale.

Si valuta l'eventuale coinvolgimento di Paesi considerati dal GAFI come ad alto rischio ovvero con lacune strategiche nei loro sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e/o non collaborativi nello scambio di dati e informazioni, che non garantiscono ovvero ostacolano la tracciabilità dell'origine o della destinazione delle transazioni finanziarie che transitano sul proprio territorio.

Il notaio potrà far riferimento alle black list emanate dagli organi internazionali competenti in materia di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo come, ad esempio, il GAFI e MoneyVal ovvero alle decisioni di condanna da parte della Corte di Giustizia dell'Unione europea nei confronti di quegli Stati per mancata, incompleta o incorretta attuazione della normativa europea di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Per Paesi o territori a rischio, si intendono quelli rilevanti sotto il profilo della prevenzione del riciclaggio, nonché quelli rilevanti sotto il profilo fiscale, individuati con appositi decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione delle disposizioni del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (T.U.I.R.) e in particolare:

- con decreto 4 maggio 1999 (G.U. 10 maggio 1999, n. 107) il Ministro delle finanze ha individuato i Paesi cd. black list ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2 bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- con decreto del 21 novembre 2001 (G.U. n. 273 del 23 novembre 2001) il Ministero delle Finanze ha emanato una black list ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2 bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 di Stati e territori a regime fiscale privilegiato di cui all'art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi.

Verso la clientela riferibile ad aree geografiche rientranti in elenchi di Paesi a rischio riciclaggio, terrorismo, proliferazione delle armi di distruzione di massa, elusione o evasione fiscale il notaio, secondo i criteri indicati nell'art. 20 del d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, dovrà graduare la propria diligenza commisurandola al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi.

In presenza di una prestazione professionale riferibile, per l'oggetto della prestazione o per il cliente, ad aree geografiche a rischio il notaio dovrà prestare un maggior grado di attenzione nell'assolvimento dell'adeguata verifica e, quindi, nell'individuazione del titolare effettivo e nella tracciabilità delle movimentazioni finanziarie.

e) Tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere

Il notaio pone particolare attenzione nel caso di ricezione di atti o prestazioni professionali relative a schemi negoziali che possono agevolare l'opacità delle relazioni finanziarie o economiche esistenti fra il cliente e le sue controparti. Si fa riferimento, per esempio, a fattispecie quali gli atti istitutivi di trust in cui alcune parti contraenti siano domiciliate o abbiano sede in aree geografiche a rischio.

Al riguardo, rileva la potenziale strumentalità del rapporto o dell'operazione al perseguimento di fini illeciti (come può emergere, ad es., da modalità o mezzi di pagamento utilizzati, specie se da o verso Stati extracomunitari diversi dai Paesi terzi che sono soggetti ad obblighi contro il riciclaggio e il finanziamento al terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI, che hanno effettivamente attuato tali obblighi e che, in conformità con le raccomandazioni, sono soggetti a vigilanza o a controlli efficaci ai fini di assicurare l'osservanza di tali obblighi).

La tipologia di operazione richiesta può rappresentare inoltre un elemento da valutare allo scopo di comprendere più chiaramente l'attività e gli interessi economici del cliente.

f) Modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale

Si tratta di valutare eventuali clausole contrattuali ovvero collegamenti negoziali che possono ostacolare l'esatta individuazione dei profili soggettivi e oggettivi della transazione finanziaria. In tale ambito sono rilevanti le ipotesi in cui il cliente o le sue controparti non partecipano direttamente alla costituzione del rapporto contrattuale o alle transazioni, nonché le ipotesi in cui l'identificazione del cliente è consentita solo in via mediata. Sono altresì rilevanti le ipotesi di operatività ingiustificatamente complessa o attuata con l'impiego, esclusivo o prevalente, di contanti e/o di risorse provenienti senza ragionevoli motivi da soggetti terzi ovvero provenienti da o destinate verso l'estero, specie se la movimentazione dei fondi si realizza con modalità o mezzi di pagamento inusuali.

g) Ammontare

Occorre prestare attenzione alle operazioni di ammontare significativo, soprattutto se si rivelano non coerenti con il profilo economico-patrimoniale del cliente, nonché alle operazioni che possono essere considerate espressione di frazionamento funzionale all'elusione degli obblighi antiriciclaggio.

h) Frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale

Per i notai che, normalmente, eseguono prestazioni occasionali, la frequenza di determinate prestazioni professionali potrà essere indice di rischio se rapportato ad ulteriori elementi: si pensi al disoccupato o al pensionato che, in un breve arco temporale, acquista più immobili o aziende commerciali. Inoltre, anche in occasione di singole prestazioni professionali, il notaio potrebbe per esempio attraverso visure camerali accertare la ricorrenza/frequenza

di determinate operazioni (cessioni di quote, trasferimenti di sede sociale, cambiamenti di denominazioni) e valutarne il rischio in relazione al profilo soggettivo del cliente.

In generale, la frequenza delle operazioni e la durata della prestazione professionale devono essere valutate in relazione alle esigenze economico-finanziarie del cliente e considerando sempre le finalità e la natura dell'attività svolta. Si precisa che i predetti criteri soggettivi e oggettivi si distinguono dagli indicatori di anomalia del Ministro della Giustizia e dagli schemi di comportamento dell'UIF, i quali mirano ad agevolare l'individuazione delle operazioni sospette e la collaborazione attiva dei segnalanti. Resta comunque fermo che le indicazioni contenute nel decreto del Ministro della Giustizia e nelle comunicazioni della UIF possono essere utilizzate dai notai per valutare alcune fattispecie come più esposte a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

SEZIONE IV. LA PROFILATURA DELLA CLIENTELA

Il notaio nell'esercizio di profilatura del cliente qualora non possa utilizzare dati raccolti nel tempo e tra loro comparabili, dovrà basarsi sulle informazioni raccolte per la specifica prestazione professionale da eseguire.

I documenti e le informazioni acquisiti per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono conservati e registrati ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 e 38 del decreto antiriciclaggio. In particolare, l'art. 36 del predetto decreto specifica, al comma 2, le informazioni che ciascun professionista è tenuto a conservare e registrare per un periodo di 10 anni e, il successivo art. 38 stabilisce espressamente le modalità di registrazione di tali informazioni, prevedendo l'obbligatoria istituzione di un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici o, in alternativa a questo, l'adozione di un registro della clientela, a fini antiriciclaggio. Resta salvo quanto previsto dall'art. 38 comma 6 del decreto antiriciclaggio che attribuisce carattere di idoneità alla registrazione effettuata attraverso repertori notari.

In presenza di anomalie può essere opportuno conservare traccia scritta, anche sintetica, del dato o informazione rilevata e dell'iter logico seguito per escludere il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Nel fascicolo di studio devono essere custoditi i documenti relativi all'adeguata verifica (documento di identità delle parti, copia delle visure camerali con gli assetti proprietari, copia delle delibere autorizzative, eventuali dichiarazioni rese dal cliente, eventuali note di analisi, ecc.).

SEZIONE V. GLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE NORME DI CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 109/2007, si segnala innanzitutto la nullità degli atti posti in essere in violazione dei divieti di trasferimento, disposizione o utilizzo di fondi o risorse economiche congelate, nonché di messa a disposizione, diretta o indiretta, a favore di soggetti designati di fondi o risorse economiche.

Accanto ai divieti generali che derivano dal congelamento di fondi e delle risorse economiche, i notai sono soggetti a due ulteriori obblighi:

1. di comunicazione;
2. di segnalazione.

Con riferimento all'obbligo sub 1), ai sensi dell'art. 7 del decreto antiterrorismo, i destinatari devono:

- a) comunicare all'UIF, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari ovvero dei decreti di congelamento ovvero, se successiva, dalla data di detenzione dei fondi e delle risorse economiche, le misure applicate ai sensi del decreto stesso, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche;
- b) comunicare all'UIF le operazioni, i rapporti, nonché ogni altra informazione disponibile riconducibile ai soggetti designati;
- c) comunicare all'UIF, sulla base delle richieste e delle informazioni dallo stesso fornite, le operazioni ed i rapporti, nonché ogni altra informazione disponibile, riconducibile a soggetti in via di designazione in base ad indicazioni fornite dal Comitato.

Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione si tengono presenti i Regolamenti comunitari di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 109/2007 e i decreti ministeriali di cui all'art. 4 del medesimo decreto.

Per le "risorse economiche" le comunicazioni di cui sopra devono essere effettuate anche al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza.

Per quanto riguarda l'attività del notaio, presupposto per il sorgere degli obblighi sarà la disponibilità, da parte del notaio, di informazioni o dell'esistenza di un rapporto riferibile ad un soggetto designato nei regolamenti comunitari o nei decreti ministeriali.

Le informazioni di riferimento sono quelle rinvenibili nei repertori e nel fascicolo di studio o registrati, ove non altrimenti reperibili o desumibili, nell'archivio informatico o registro della clientela istituito presso il singolo professionista.

Con riferimento all'obbligo sub 2), ai sensi dell'art. 41 del decreto antiriciclaggio, i destinatari inviano alla UIF una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita. In tale ambito, con riferimento al profilo soggettivo del sospetto, si considera fra l'altro il contenuto delle liste di soggetti diffuse tramite il sito internet della UIF.

PARTE TERZA: GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

SEZIONE I. L' OGGETTO DELL'ADEGUATA VERIFICA

l'obbligo di adeguata verifica, ai sensi dell'art. 19 del decreto antiriciclaggio, ha un contenuto complesso e si articola in una pluralità di attività che il notaio, così come gli altri destinatari della normativa, devono svolgere.

Il notaio dovrà identificare il cliente e l'eventuale titolare effettivo, verificarne l'identità, ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione e mantenere un controllo costante nel corso della prestazione.

In linea generale, la verifica dell'identità non pone particolari problemi interpretativi, essendo peraltro connaturata all'attività notarile, mentre le maggiori criticità riguardano il contenuto e le modalità di assolvimento dell'obbligo di ottenimento di informazioni sulla natura e lo scopo della prestazione; le relative norme impongono una lettura coerente con la specificità della prestazione notarile, coerentemente con quanto statuito, nell'art. 3 del decreto antiriciclaggio e che rispetti in modo rigoroso il principio di legalità considerata anche la previsione di sanzioni penali a carico del cliente che si rifiuti di fornire le informazioni in questione o che fornisca false informazioni.

SEZIONE II. L'IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE E DELL ' EVENTUALE TITOLARE EFFETTIVO

Il cliente è il soggetto al quale si rende una prestazione professionale in seguito ad un incarico ricevuto; per il notaio devono considerarsi clienti tutte le parti in senso sostanziale dell'atto ricevuto e, quindi, ad esempio, nella compravendita vanno considerati "cliente" sia il venditore che l'acquirente.

Il "titolare effettivo" è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato tecnico al decreto antiriciclaggio.

L'art. 2 dell'Allegato tecnico definisce "titolare effettivo" chi ha il possesso o il controllo, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente (il 25% + 1) delle partecipazioni al capitale o dei diritti di voto, anche tramite azioni al portatore - purchè non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti - o comunque, la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica.

Procedendo nel dettaglio, possono presentarsi tre ipotesi relative alla sussistenza o meno del titolare effettivo:

a) il cliente (parte dell'atto) è una persona fisica:

Nell'attività notarile, l'ipotesi di esistenza di un "titolare effettivo" relativo ad una persona fisica è assolutamente residuale, in quanto:

- se il soggetto agisce in qualità di procuratore, e quindi spendendo il nome del rappresentato, questo non va qualificato come "titolare effettivo" ma come "cliente", secondo la definizione di cui all'art. 1, comma 2°, lett. e); in questo caso, se la procura è italiana o proviene da un

paese UE ovvero da “paesi terzi equivalenti” in cui il notaio è professionista soggetto ai nostri stessi obblighi in materia di antiriciclaggio, si può fare affidamento, sotto la propria responsabilità, sull’identificazione effettuata dal notaio autenticante (artt. 28, 29 e 30 decreto antiriciclaggio); se la procura proviene da altro paese, dovrà essere identificato anche il rappresentato;

- se il soggetto agisce invece “per conto” di altro soggetto (titolare effettivo), senza spenderne il nome, siamo in presenza di ipotesi (del tutto marginali nell’attività notarile) - mandati senza rappresentanza, rapporti fiduciari tra privati, accordi di interposizione fittizia di persona – in genere regolamentate da accordi privati non palesati al notaio; in questi casi è il soggetto che interviene in atto che ha l’obbligo ex art. 21 del decreto antiriciclaggio di dichiarare per iscritto al notaio chi sia il titolare effettivo ed il notaio valuterà le sue dichiarazioni.

b) il cliente (parte dell’atto) è una società:

Quando la parte è una società, occorre avviare l’indagine sull’esistenza dell’eventuale titolare effettivo. È possibile il ricorrere di ipotesi nelle quali non vi sia un soggetto che possiede o controlla la società, secondo i criteri dell’Allegato tecnico. Occorre ricordare che “titolare effettivo” può essere non solo una singola persona fisica, ma anche più persone fisiche.

La nozione di controllo contenuta nel citato Allegato tecnico del decreto antiriciclaggio deve essere interpretata in modo sistematico, considerando tanto l’art. 2359 del Codice civile quanto l’art. 93 del TUF. Ai fini dell’individuazione del titolare effettivo, possono, pertanto, rilevare situazioni ulteriori rispetto all’interessenza detenuta nella società.

In linea con la previsione dell’Allegato tecnico, ai fini delle presenti istruzioni, come dianzi anticipato, il controllo ricorre, comunque, per tutte le persone fisiche che hanno il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di voto nella società-cliente.

A mero titolo esemplificativo, se una percentuale superiore al 25% del capitale o dei diritti di voto nella società-cliente è controllata da un soggetto-non persona fisica, il titolare effettivo deve essere individuato – risalendo lungo la catena partecipativa – nella persona fisica o nelle persone fisiche che, in ultima istanza, esercitano il controllo su tale soggetto.

Nell’ipotesi in cui più soggetti-non persone fisiche controllino una partecipazione al capitale della società-cliente o una percentuale dei diritti di voto nella società superiore al 25%, il predetto criterio di individuazione del titolare effettivo del cliente trova applicazione con riguardo a ciascuno dei citati soggetti.

Il “titolare effettivo” può rinvenirsi in uno o più soggetti preposti all’amministrazione della società, in considerazione dell’eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai soci, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina degli amministratori. Tale circostanza assume precipuo rilievo quando non ricorra alcuna delle condizioni di cui ai precedenti due paragrafi. Quest’ultima situazione può riscontrarsi, ad esempio, nelle società ad azionariato diffuso o nelle società cooperative.

Non si rende necessaria l’individuazione del titolare effettivo per i soggetti che beneficiano dell’adeguata verifica semplificata ai sensi dell’art. 25, commi 1 e 3, e dell’art. 26 del decreto antiriciclaggio.

I destinatari possono astenersi dal proseguire nella ricerca del titolare effettivo allorché, risalendo la catena di controllo, individuino come controllante un soggetto diverso da una persona fisica che, se fosse cliente, sarebbe sottoposto al regime di adeguata verifica semplificata (in tal caso infatti non sarebbe necessario individuarne il titolare effettivo). In tali ipotesi, va tenuta evidenza di tale soggetto come controllante.

c) il cliente è una Fondazione o istituti giuridici quali i trust o entità assimilate:

L'art. 2 dell'Allegato tecnico individua per queste fattispecie il titolare effettivo:

- se i soggetti beneficiari del patrimonio sono determinati, nella persona fisica (o le persone fisiche) beneficiarie del 25% o più del patrimonio;
- se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, nell'insieme delle persone fisiche facenti parte della categoria di soggetti nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica.

Infine, anche per queste entità giuridiche diverse dalle società, il titolare effettivo va individuato, secondo un ulteriore criterio di individuazione, nelle persone fisiche che esercitino il controllo anche di fatto, sul 25% o più del patrimonio della fondazione o del trust e, nell'ipotesi specifica del trust, se diverso, in ciascun trustee del trust, se non già identificato.

Nell'ipotesi poi di organizzazione non profit, applicando i criteri di cui sopra, il titolare effettivo va individuato:

1. nelle persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio dell'organizzazione non profit qualora i futuri beneficiari siano già stati determinati; viceversa, qualora i beneficiari non risultino ancora determinati, nella categoria delle persone nel cui interesse è costituita l'organizzazione;
2. e nella persona o persone fisiche che esercitano il controllo, anche di fatto sul 25% o più del patrimonio dell'organizzazione.

d) per le società fiduciarie, ad esclusione di quelle di cui all'art. 199, comma 2, TUF (iscritte nella sezione separata dell'albo di cui all'articolo 106 TUB) l'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo è effettuata secondo i seguenti criteri:

a) se la fiduciaria agisce per conto dei fiducianti, allora:

a.1) la fiduciaria - cliente sarà tenuta ai sensi dell'art. 21 del decreto antiriciclaggio a fornire per iscritto tutte le informazioni necessarie ed aggiornate di cui sia a conoscenza sui fiducianti quali titolari effettivi del rapporto o dell'operazione;

a.2) ove i fiducianti siano persone diverse dalle persone fisiche, vanno identificati e verificati i dati del titolare o dei titolari effettivi;

b) se la fiduciaria agisce in nome e per conto proprio, vanno identificati e verificati i dati del titolare o dei titolari effettivi sub 2) della fiduciaria, secondo le norme relative alle società.

Le società fiduciarie sono a loro volta tenute, ai sensi dell'articolo 21 del citato decreto, a fornire al notaio tutte le informazioni necessarie per il concreto adempimento dell'obbligo suddetto. Naturalmente sarà necessario custodire nel fascicolo la documentazione relativa con modalità che ne assicurino il più possibile la riservatezza (ad esempio, in busta chiusa e sigillata, a cura diretta del notaio).

Un eventuale rifiuto della fiduciaria di manifestare, sia pure riservatamente, al notaio, il nominativo del fiduciante, costituirebbe violazione dell'obbligo di cui all'art. 21 e potrebbe essere considerato un indice, da valutare insieme alle altre circostanze dell'operazione, ai fini di una segnalazione di operazione sospetta.

Il cliente e l'eventuale titolare effettivo vanno identificati e la loro identità va verificata secondo le modalità indicate dall'art. 19, comma 1, lett. a) e b) del decreto antiriciclaggio.

L'art. 3 dell'allegato tecnico al d.lgs. 231/2007 stabilisce che sono documenti validi per l'identificazione i documenti d'identità e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445. Per l'identificazione di soggetti non comunitari e di soggetti minori d'età si applicano le disposizioni vigenti; con riferimento a nati e concepiti, l'identificazione è effettuata nei confronti del rappresentante legale. A fini dell'identificazione del cliente, come espressamente previsto nell'art.3 dell'allegato tecnico al decreto antiriciclaggio "l'identificazione può essere svolta anche da un pubblico ufficiale a ciò abilitato" e tale è il notaio.

Qualora il cliente sia soggetto diverso da persona fisica sono acquisite le informazioni relative alle sue caratteristiche (es. forma giuridica, scopo perseguito, attività svolta), nonché identificati e verificati i relativi rappresentanti.

Salvo l'obbligo di mettere in campo misure adeguate all'entità del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (art. 20 decreto antiriciclaggio), l'identificazione del titolare effettivo sub 2) può essere effettuata attraverso una dichiarazione di conferma dei dati relativi al titolare effettivo sottoscritta dal cliente sotto la propria responsabilità.

Per la verifica del titolare effettivo, per i soggetti diversi da persona fisica, il notaio adotta misure adeguate commisurate alla situazione di rischio.

Per l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo il professionista potrà richiedere, a titolo esemplificativo, un documento valido per l'identificazione tra quelli elencati nel citato art. 3 dell'allegato tecnico al d.lgs. 231/2007 ovvero fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo. Le modalità seguite dovranno consentire di individuare, con un ragionevole grado di attendibilità, il titolare effettivo della prestazione.

Resta fermo, in capo al notaio, l'obbligo di conservare la documentazione utilizzata per identificare e verificare il titolare effettivo, nonché di mantenere evidenza delle informazioni ottenute al medesimo scopo, al fine di consentire, in sede ispettiva, di ricostruire il percorso valutativo effettuato per adempiere all'obbligo di adeguata verifica del titolare effettivo anche con riferimento al livello di rischio attribuito.

SEZIONE III. OBBLIGO DI OTTENERE INFORMAZIONI SULLO SCOPO E SULLA NATURA PREVISTA DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Particolare attenzione merita l'obbligo a carico del professionista, diretto ad ottenere dal cliente informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Al riguardo si può osservare come il notaio sia già tenuto, ai sensi dell'art. 47 L.N. ad indagare la volontà delle parti (c.d. "attività di adeguamento") e quindi in tale ambito provvederà alla richiesta di informazioni relative alle finalità sottese alla prestazione professionale, all'attività che il cliente intende compiere avvalendosi del professionista e quelle relative all'attività lavorativa ed economica e alle relazioni d'affari svolte dal cliente.

Le verifiche andranno graduate e approfondite in ragione del profilo di rischio riferibile al cliente. A tal fine, fermo il principio generale di cui all'articolo 3 del decreto antiriciclaggio, il notaio può

consultare autonomamente pubblici registri e documenti, chiedere dati e informazioni al cliente e servirsi di altre informazioni pubblicamente e agevolmente accessibili purchè pertinenti alla propria attività istituzionale e professionale, per giungere ad individuarne la situazione economico patrimoniale, se del caso comprendendo nell'analisi anche le sue fonti di reddito.

L'acquisizione delle predette informazioni rileva ai fini del corretto espletamento degli obblighi di adeguata verifica e della profilatura di rischio del cliente e/o dell'operazione.

Il professionista assume ogni utile informazione dal cliente, tenuto, ai sensi dell'art. 21 del decreto antiriciclaggio a fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari di adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.

SEZIONE IV. LA TEMPISTICA . OBBLIGO DI CONTROLLO COSTANTE DEL RAPPORTO

In ordine al momento di esecuzione dell'adeguata verifica, si osserva che la normativa antiriciclaggio non prescrive espressamente l'obbligo di annotazione della data di conferimento dell'incarico, ma prevede che l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo abbia luogo per i professionisti al momento in cui è conferito l'incarico professionale ovvero in quello dell'esecuzione dell'operazione (art. 19 decreto antiriciclaggio).

Rinviando a quanto precisato nella parte prima, sezione I, il controllo costante nel corso della prestazione professionale si attua:

- analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto e verificando, in base alla conoscenza acquisita del cliente, la compatibilità delle operazioni svolte in funzione delle attività anche commerciali dal medesimo, del suo profilo di rischio e dell'origine dei fondi impiegati;
- tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.

SEZIONE V. OBBLIGO DI ASTENSIONE

L'art. 23 del decreto antiriciclaggio impone al destinatario degli obblighi, che non abbia completato l'adeguata verifica, di astenersi dalla prestazione, o interromperla, e valutare se effettuare la segnalazione; il terzo comma tuttavia consente al notaio di ricevere ugualmente l'atto, quando vi è obbligato per legge. In tal caso se l'operazione è ritenuta sospetta permane, ai sensi dell'art. 23 comma 3 del decreto antiriciclaggio, l'obbligo di immediata segnalazione alla UIF ex art. 41 del decreto antiriciclaggio. Nel caso, invece, in cui il notaio svolga attività di consulenza, vale il generale obbligo di astensione di cui all'art. 23, comma 1 e di attivazione della specifica procedura di restituzione di cui al comma 1-bis della stessa norma.

PARTE QUARTA: GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: ORDINARIA, SEMPLIFICATA, RAFFORZATA

SEZIONE I. PREMESSA

L'“adeguata verifica della clientela” prevista al Titolo II, artt. 15 ss. del decreto antiriciclaggio, denominata anche “customer due diligence”, è il risultato di un approccio, che non coincide con un adempimento statico e modulato sull'acquisizione dell'identità del cliente in base al principio “know your customer”, ma con un meccanismo nel quale quest'ultima è solo uno degli elementi da acquisire, con doveri articolati e permanenti durante il “tempo del rapporto” da espletarsi per mezzo di più ampie informazioni e di un monitoraggio continuo sul rapporto con i clienti.

Questo modello allargato di verifica deve essere attuato secondo un “approccio basato sul rischio” (cfr., ad es., l'art. 20 del decreto antiriciclaggio), adottando cioè misure graduate e proporzionate al livello di rischio.

SEZIONE II. LIVELLI E STANDARD DELL'AZIONE DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si possono considerare articolati su tre livelli:

- il livello standard di “adeguata verifica ordinaria” ai sensi dell'art. 19, le cui disposizioni trovano applicazione, ove non si applichino gli altri due standard di adeguata verifica tipizzati dalla legge:
- il livello di “adeguata verifica semplificata”
- il livello di “adeguata verifica rafforzata”.

La differenza fra i tre livelli non è dettata da ragioni contingenti di valutazione delle singole situazioni, ma tipizzata preventivamente in funzione della condizione soggettiva dei clienti.

SEZIONE III. L'ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA

La vigente normativa antiriciclaggio prevede che l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica sia il più possibile in base al rischio, in modo da evitare l'eccesso nell'impiego di energie e mezzi, a fronte di situazioni che tale dispendio non meritino, e garantire quindi la pratica applicazione del principio di proporzionalità.

Gli “obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela” e gli “obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela”, rispettivamente tipizzano questa logica, al cospetto di situazioni di rischio corrispondenti.

Nel primo caso, il legislatore valuta mediante una serie di tipizzazioni formali, legate alle condizioni soggettive di certi clienti espressamente individuati, che la situazione presenti un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Si tratta in particolare di soggetti che allo stesso modo dei professionisti sono tenuti, quando siano essi a operare, agli stessi obblighi e condotte antiriciclaggio e antiterrorismo.

Coerentemente, gli artt. 25 ss. del decreto antiriciclaggio consentono obblighi semplificati nell'attività di identificazione e di adeguata verifica della clientela se il cliente è:

- uno dei soggetti indicati all'articolo 11, commi 1 e 2, lettera b) del decreto antiriciclaggio;
- un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva;
- un ente creditizio o finanziario situato in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- una società o un altro organismo quotato i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE in uno o più Stati membri, ovvero una società o un altro organismo quotato di Stato estero soggetto ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria.

Nei suddetti casi tuttavia, gli enti e le persone obbligati, devono raccogliere comunque informazioni sufficienti per stabilire se il cliente possa beneficiare di una delle esenzioni.

Inoltre l'identificazione e la verifica non sono richieste se il cliente è un ufficio della pubblica amministrazione ovvero una istituzione o un organismo che svolge funzioni pubbliche conformemente al trattato sull'Unione europea, ai trattati sulle Comunità europee o al diritto comunitario derivato.

Non ci si può avvalere delle disposizioni che consentono gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela qualora si abbia motivo di ritenere che l'identificazione effettuata non sia attendibile ovvero qualora essa non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie.

SEZIONE IV. L'ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA

l'altro scenario tipizzato dalla legge è quello corrispondente a situazioni valutate come bisognose di un'azione di verifica svolta con maggiore attenzione, perchè racchiude, nella logica dell'approccio adattato al livello del rischio, un tasso di pericolosità giudicato maggiore.

La norma di riferimento è l'art. 28 del decreto antiriciclaggio, secondo la quale sono previste tre diverse fattispecie che giustificano l'imposizione di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela.

La prima è quella che ricorre quando il soggetto passivo sia in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

La seconda, quando il cliente non è fisicamente presente; in questo caso occorre adottare misure specifiche e adeguate per compensare il rischio più elevato considerato intrinseco all'assenza, applicando una o più fra le seguenti misure: accertare l'identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari; adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedere una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva; assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato

tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio.

La terza situazione di rischio maggiore ricorre rispetto alle operazioni, ai rapporti continuativi o alle prestazioni professionali, con persone residenti in un altro Stato comunitario o in un Paese terzo (c.d. Persone Politicamente Esposte – PEPs - Politically Exposed Persons), che, in virtù della loro attività di rilevanza politica in senso lato o perchè occupano o hanno occupato cariche pubbliche di rilievo, possono essere esposti, appunto, a condizionamenti e pressioni, o ad approfittamenti.

Per l'elencazione delle PEPs si rinvia all'art. 1 dell'allegato tecnico al decreto antiriciclaggio.

In questi casi, i destinatari degli obblighi antiriciclaggio devono, fra l'altro, stabilire adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente e/o il titolare effettivo siano persone politicamente esposte, adottare ogni misura adeguata per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione, assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale, acquisire una specifica attestazione del cliente e verificare le informazioni sulla base di documenti pubblicamente disponibili e/o in base ad attestazioni di altri intermediari, se rilasciate.

La persona che non svolge più quegli incarichi pubblici da almeno un anno non è più considerata politicamente esposta.

Il CNN definirà le procedure cui i destinatari sono tenuti a conformarsi per verificare se il cliente e/o il titolare effettivo residenti sul territorio dello stato nazionale (cd. PEP domestici) siano persone che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche (secondo i criteri stabiliti dall'allegato tecnico al 231) e, con riferimento ad essi, applicano misure rafforzate di adeguata verifica qualora riscontrino un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

PARTE QUINTA: ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

SEZIONE I.

ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI : AMBITO DI APPLICAZIONE E RESPONSABILITÀ

Per evitare il ripetersi delle procedure di verifica della clientela di cui agli artt. 18, comma 1, lettera a), b) e c), del decreto antiriciclaggio, il legislatore consente di ricorrere all'adeguata verifica già svolta da "terzi" (art. 30 del decreto antiriciclaggio); pertanto, l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela può essere demandato a soggetti terzi, ferma la piena responsabilità in capo al destinatario tenuto all'osservanza di detti obblighi.

Il ricorso ai terzi è consentito per tutte le fasi dell'adeguata verifica: identificazione del cliente e del titolare effettivo, acquisizione di informazioni sullo scopo e la natura della prestazione professionale, con l'unica eccezione del controllo costante nel corso della prestazione professionale.

Ai fini delle presenti istruzioni, rientrano tra i soggetti terzi:

a) soggetti che possono effettuare tutte le fasi consentite dell'adeguata verifica (art. 30, comma 1, del decreto antiriciclaggio):

1. intermediari nazionali di cui all'art. 11, comma 1, del decreto antiriciclaggio, nonché le loro succursali insediate in paesi terzi equivalenti;
2. enti creditizi e finanziari comunitari;
3. banche aventi sede legale e amministrativa in paesi terzi che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva;
4. professionisti di cui agli articoli 12, comma 1, e 13, comma 1, lettera b) del decreto antiriciclaggio nei confronti di altri professionisti.

In nessun caso gli obblighi di adeguata verifica possono essere demandati a soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese.

SEZIONE II.

CONTENUTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI

Gli obblighi di adeguata verifica si considerano soddisfatti attraverso un'idonea attestazione rilasciata dal terzo che abbia provveduto ad adempierli in proprio in presenza del cliente in relazione alla costituzione di un rapporto continuativo tuttora in essere o che abbiano ricevuto l'incarico a svolgere una prestazione professionale (cfr. art. 30, comma 1, decreto antiriciclaggio).

L'attestazione deve essere idonea a confermare l'identità tra il soggetto che deve essere identificato e il soggetto titolare del rapporto continuativo, nonché l'esattezza delle informazioni comunicate a distanza.

L'attestazione deve essere riconducibile al terzo attestante, attraverso accorgimenti idonei (sottoscrizione cartacea da parte del soggetto a ciò autorizzato, invio con sistemi informatici etc..) e deve essere trasmessa dal terzo attestante e non dal cliente. L'attestazione deve espressamente confermare il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dell'attestante, in relazione alle varie attività effettuate. Il contenuto dell'attestazione varia a seconda dello specifico obbligo di adeguata verifica cui essa è diretta; in base a tale criterio, essa deve contenere:

- a) i dati identificativi del cliente, e del titolare effettivo ai fini dell'adempimento dell'obbligo di identificazione;
- b) l'indicazione delle tipologie delle fonti utilizzate per l'accertamento e per la verifica dell'identità;
- c) le informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto ai fini dell'adempimento del relativo obbligo.

Copia dei documenti e delle informazioni acquisite deve essere resa disponibile in sede di verifica da parte del soggetto responsabile.

L'attestazione può essere resa in forma cartacea o informatica e in via autonoma ovvero in connessione con specifiche operazioni.

Ai fini dell'identificazione del cliente, l'attestazione può consistere:

- a) nell'invio, per mezzo di sistemi informatici, dei dati identificativi del cliente da parte dell'intermediario o del professionista che ha provveduto all'identificazione mediante contatto diretto;
- b) in un bonifico eseguito a valere su un conto per il quale il cliente è stato identificato di persona, che contenga un codice rilasciato al cliente dal soggetto che deve procedere all'identificazione a distanza. In tal caso, il soggetto destinatario degli obblighi riceve dal cliente comunicazione dei dati identificativi, assegna il codice identificativo al cliente medesimo, che questi comunica alla banca presso la quale è intrattenuto il rapporto che, a sua volta, verifica la corrispondenza dei dati identificativi e riporta il codice nel bonifico inviato unitamente ai suddetti dati identificativi.

Spetta al notaio responsabile dell'adeguata verifica valutare se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai soggetti terzi siano idonei e sufficienti ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge; in caso contrario provvede, a seconda dei casi e delle circostanze, a:

- informare il terzo attestante delle eventuali irregolarità o incongruenze riscontrate nella documentazione ricevuta;
- apportare le necessarie rettifiche o integrazioni;
- adempiere in via diretta agli obblighi di adeguata verifica;
- astenersi dall'instaurare il rapporto professionale o dal compiere l'operazione, valutando se effettuare una segnalazione alla UIF qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 41 del decreto antiriciclaggio.

Nell'ambito delle modalità di raccolta e scambio delle informazioni con i terzi, il professionista deve:

- individuare le fasi dell'adeguata verifica demandate ai terzi, i dati e le informazioni che è necessario siano trasmesse dai terzi e le modalità e la tempistica della trasmissione;
- predisporre strumenti, in formato cartaceo o elettronico, per lo scambio tempestivo dei flussi informativi;
- verificare, nei limiti della diligenza professionale, la veridicità dei documenti ricevuti e la correttezza e attendibilità delle informazioni desunte dagli stessi;
- acquisire, ove necessario, informazioni supplementari, dai terzi stessi, dal cliente ovvero da altre fonti.

PARTE SESTA: GLI OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE E REGISTRAZIONE

SEZIONE I.

LA DISCIPLINA DI BASE PER I PROFESSIONISTI (APPLICABILE ANCHE AI NOTAI PER LE PRESTAZIONI NON REPERTORiate)

L'art 36 del decreto antiriciclaggio prevede che i soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14 conservano i documenti e registrano le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità competente.

Emerge quindi un obbligo di registrazione (che riguarda le informazioni, che comunque vanno conservate) ed un obbligo di conservazione (che riguarda i documenti).

L'obbligo di conservazione si estrinseca:

- a) per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, nel dover conservare la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- b) per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi e le prestazioni professionali, nel dover conservare le scritture e le registrazioni, per un periodo di dieci anni dallesecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

L'obbligo di registrazione si estrinseca invece nel dover registrare, e conservare per un periodo di dieci anni, le seguenti informazioni:

- a) con riferimento alla prestazione professionale, la data di instaurazione, i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo, unitamente alle generalità dei delegati a operare per conto del titolare del rapporto e il codice del rapporto ove previsto;
- b) con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata, la data, la causale, l'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera.

Le informazioni sono registrate tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione ovvero all'apertura, alla variazione e alla chiusura del rapporto continuativo ovvero all'accettazione dell'incarico professionale, all'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni, o al termine della prestazione professionale.

L'art. 38 del decreto antiriciclaggio disciplina poi le modalità di registrazione per i professionisti, stabilendo che essi possono alternativamente:

- istituire un archivio informatico, nel quale annotare tutti i dati e informazioni di cui all'art. 36 del decreto antiriciclaggio;

- in alternativa, istituire il registro della clientela, numerato e siglato in ogni pagina, nel quale annotare solo i dati identificativi del cliente (e, si intende, la data dell'operazione); questo registro rimanda poi al fascicolo del singolo cliente per la consultazione dei documenti e degli ulteriori dati ed informazioni, che vengono così ivi conservati.

SEZIONE II. LA DISCIPLINA DI SETTORE PER I NOTAI

Ai sensi dell'art. 38 comma 6, del decreto antiriciclaggio, la custodia dei documenti, delle attestazioni e degli atti presso il notaio e la tenuta dei repertori notarili e la descrizione dei mezzi di pagamento ai sensi dell'articolo 35, comma 22, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, costituiscono idonea modalità di registrazione dei dati e delle informazioni.

Il legislatore ha ritenuto che l'attività che il notaio espleta quale pubblico ufficiale sia sufficientemente tracciabile ai fini antiriciclaggio e quindi ha stabilito la sostanziale equivalenza tra gli obblighi di registrazione e conservazione e gli obblighi di tenuta di atti e repertori notarili.

Per le sole attività non notarili, il notaio deve adeguarsi alla normativa generale dei professionisti e quindi adottare un registro (cartaceo) della clientela o un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici.

Va evidenziato che l'"archivio informatico" non coincide con l'"archivio unico informatico", disciplinato dalla normativa (v. art. 37) con nuovi requisiti tecnologici per gli intermediari finanziari, e non è mai stato disciplinato secondo precisi standard tecnici; la sua struttura deve comunque essere tale da consentire di registrare tempestivamente tutti i dati e le informazioni relativi ai clienti ed alle operazioni di cui all'art. 36 del decreto antiriciclaggio.

Per quanto riguarda invece il registro della clientela, esso deve essere numerato e siglato in ogni pagina dal notaio o da un suo incaricato; nell'ultimo foglio va indicato di quante pagine si compone e firmato.

I dati oggetto di registrazione in archivio informatico o, in alternativa, nel registro della clientela sono tassativamente indicati nell'articolo 36, c.2 e, pertanto, solo le informazioni ivi elencate, e tra queste i dati identificativi, devono essere registrate con le modalità indicate dall'articolo 38. Tutti gli altri dati e informazioni devono essere conservati nel fascicolo di studio relativo al cliente. Con riferimento al dato riguardante l'attività lavorativa, pur non rientrando tra i dati soggetti all'obbligo di registrazione, resta fermo si tratti di un'informazione rilevante ai fini della valutazione del rischio.

La conservazione del registro della clientela va osservata per 10 anni dall'ultima registrazione. Nel registro, o nell'archivio, vanno annotate le prestazioni non notarili, ad esempio le consulenze o gli incarichi revocati, purchè l'attività svolta fino alla revoca dell'incarico si sia concretizzata in una effettiva prestazione professionale. Ove repertorate e/o conservate ai fini dell'inserimento in repertorio, non vanno annotate le attività notarili, anche preliminari, che si compiono in esecuzione dell'incarico di stipulare un atto. Restano escluse, come già detto, dall'ambito di applicazione della normativa antiriciclaggio, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del decreto antiriciclaggio, le attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali, quindi ad esempio la redazione delle denunce di successione. In ordine all'obbligo di conservazione dei dati acquisiti ai fini dell'adeguata verifica del cliente, la modalità di adempimento dell'obbligo è rimessa all'autonoma decisione del professionista. In ogni caso la modalità di conservazione adottata dovrà garantire la traccia documentale delle valutazioni effettuate dal professionista in ordine all'adempimento dell'obbligo di adeguata verifica, nonchè garantire il segreto, nei confronti del cliente, riguardo a valutazioni e/o comunicazioni effettuate alle autorità, a fini antiriciclaggio, dal professionista in relazione al cliente medesimo e alla sua operatività.